

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente sull'oggetto della concessione e quindi della precarietà della concessione stessa;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree e di relativi spazi soprastanti e sottostanti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata destinate a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2 Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I OCCUPAZIONI

Articolo 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono "permanententi" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono "temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Capo 2 LA CONCESSIONE

Articolo 4 Richiesta di occupazione ex novo

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 3 deve presentare entro e non oltre il 30/04 di ogni anno apposita domanda diretta all'amministrazione Comunale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda va redatta in carta legale. Comunque, essa deve contenere, a pena di inammissibilità.

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

c) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

d) la durata della occupazione;

e) la sottoscrizione da parte del richiedente.

3. La domanda deve essere corredata da grafici e planimetrie illustrative predisposte da un tecnico abilitato, da un estratto di mappa della località interessata;

4. La richiesta dovrà essere limitata allo spazio strettamente indispensabile;

5. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti;

6. Nel caso in cui lo stesso suolo sia richiesto da più persone, la concessione verrà assegnata al primo richiedente, identificato in base alla data e numero di acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta.

7. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni e licenze prescritte (commerciali, edilizie, ecc...) che dovrà esibire al momento della richiesta della concessione;

8. Non è richiesta la concessione ma una segnalazione al Comando di Polizia Municipale per le seguenti occupazioni occasionali:

a) Occupazioni non intralcianti il traffico qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili;

b) Operazioni di trasloco;

c) Operazioni riguardanti la manutenzione del verde;

d) Occupazioni effettuate da imprese o privati in occasione di lavori di allacciamento alla fognatura o acquedotto a seguito di specifica ordinanza od autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Le suddette operazioni dovranno comunque aver durata non superiore a ventiquattro ore.

Articolo 5 Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in considerazione il Piano di Arredo Urbano zone A1 e A2 occupazione e arredo dei suoli pubblici - bar , ristoranti ed assimilati approvato con delibera di G.M. 298 del 09.04.1987.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge e dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 6 Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione dovuto e la precisazione che: per le concessioni permanenti il canone deve per la prima volta essere versato anticipatamente al rilascio della concessione e in proporzione al periodo rimanente dell'anno; per gli anni successivi dovrà essere versato entro il 30 aprile;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 9.
2. La concessione di occupazioni permanenti comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
3. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
4. L'Amministrazione, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento dell'area occupata, subordina la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione o ripristino del bene concesso. L'ammontare della cauzione è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
5. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.
6. Il rilascio delle concessioni temporanee è subordinato al pagamento anticipato.

Articolo 7 Durata e titolarità delle concessioni

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee sono accordate per un periodo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo nelle forme previste;
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e non eccedente gli anni 29 e cessano alla loro scadenza, salvo rinnovo o proroga concesse per atto scritto. E' vietato il rinnovo tacito.
3. Nelle occupazioni permanenti le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se superiori a sei mesi, per il cinquanta per cento se inferiori o uguali a sei mesi.
4. La durata, la data di inizio e scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione.
5. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.
6. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita la cessione anche di fatto, a terzi.
7. In caso di successione di altra persona od Ente al concessionario, quest'ultimo ed il subentrante sono solidalmente tenuti a darne avviso immediatamente, o comunque entro il termine di tre mesi, direttamente o a mezzo di raccomandata A.R. Al subentrante verrà rilasciato un nuovo atto di concessione.

Articolo 8 Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere rinnovate, previo versamento del canone entro e non oltre il 30/04 dell'anno successivo, qualora il richiedente dichiari che nell'anno in corso nulla è variato in ordine alla concessione in essere.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione, sia temporanea che permanente, già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.
5. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione dandone notizia al Comune direttamente o a mezzo di raccomandata AR. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede alla rimozione delle cose e a ripristinare a perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese,

previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.

6. Le concessioni permanenti e temporanee, in essere, devono adeguarsi alla normativa prevista dal presente regolamento a decorrere dall'01.01.2003.

Articolo 9 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono, in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2.11 Concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene pubblico assegnatogli, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, il canone di concessione a suo carico;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
- l) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- m) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Articolo 10 Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

2. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione.

3. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico da diritto alla restituzione d'ufficio del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con effetto dal momento in cui l'area viene restituita perfettamente ripristinata, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. La revoca è disposta con apposito provvedimento di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nel provvedimento di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio o stipula dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Articolo 11 Variazioni

1. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate immediatamente al Comune direttamente o con raccomandata A.R. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata immediatamente.

2. In caso di variazione in diminuzione della superficie occupata, l'applicazione del canone commisurato alla nuova superficie decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

Articolo 12 Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione e/o delle somme richieste a titolo di cauzione;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'art. 7, relative al divieto di cessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione;

g) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione permanente senza giustificato motivo, nei dodici mesi successivi al rilascio della stessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. L'occupazione eventualmente protratta senza titolo a seguito di decadenza della concessione, comporta l'equiparazione della stessa a quelle abusive con l'applicazione dell'indennità prevista all'art 15.

3. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 13 Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, fermo restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede. Ove il marciapiede risulti inferiore a mt. 3, potrà essere consentita l'occupazione di non più di 1/3 dello stesso.

4. Non è consentita alcuna occupazione ove il marciapiede risulti inferiore a mt. 1,50. Nelle zone a traffico limitato, potrà, in ogni caso, essere consentita solo l'occupazione della sede stradale per non più di 1/3.

Articolo 14 Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali, nonché le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e intralci alla circolazione.
- b) predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità; che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario;
- c) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
- d) evitare l'uso di attrezzature o mezzi che possano cagionare timori, pericoli e danni alle persone ed alle cose;
- e) non eseguire lavori, scavi e demolizioni che non siano previste nella concessione;
- f) evitare di infiggere pali, chiodi e punti o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta

la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in ripristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

2.1 titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 15 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione od in contrasto con le disposizioni dal presente regolamento;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi in congruo termine per regolarizzarsi, trascorso il quale l'Amministrazione Comunale provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

4. L'occupazione abusiva è soggetta al pagamento di un'indennità, pari al doppio del canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, nonché alle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 31.

5. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

Titolo III
CANONE DI CONCESSIONE

Capo I
ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 16
Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche abusiva, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

Articolo 17
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata nell'ambito del territorio Comunale.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'atto di concessione.

Articolo 18
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo, che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 3 categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

Articolo 19
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare;
 - f) sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dall'area all'uso pubblico;
 - g) spese sostenute dal Comune per la salvaguardia e la manutenzione dell'area;

Articolo 20 Determinazione della tariffa

1. Le tariffe base sono differenziate in relazione alla classificazione delle strade, alla durata dell'occupazione (temporanea o permanente) e al tipo di occupazione (suolo, sottosuolo, soprassuolo).
2. Il canone relativo alle occupazioni permanenti è determinato su base annua.
3. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è determinato su base giornaliera.
4. Le tariffe per le occupazioni temporanee sono aumentate del 50 per cento in occasione di fiere e festeggiamenti.
5. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al 30 giugno dell'anno precedente ed in relazione alle esigenze di pareggio del Bilancio Comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

Articolo 21

Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è di € 0,77 per utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,00. La medesima misura di € 516,00 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al comma 1) è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Resta impregiudicata, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 10 della legge n. 166/2002 in occasione di realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Articolo 22

Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale vanno moltiplicate le tariffe di base. Per le occupazioni non citate il coefficiente di valutazione s'intende pari ad uno, fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 2.
2. Per particolari tipi di concessione i canoni saranno stabiliti di volta in volta e caso per caso dalla Giunta Comunale, con riferimento ai criteri di cui all'art. 19 del presente regolamento, all'utile presunto derivabile al concessionario e ai canoni già applicati per casi analoghi di occupazione.

Articolo 23

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla proiezione al suolo della minima figura piana che contiene la copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Per le occupazioni effettuate da parte dei venditori ambulanti, senza posto fisso, il canone è commisurato alla superficie di volta in volta assegnata.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 20 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 20 per cento per la parte eccedente i 100 mq.

Articolo 24
Occupazione nei mercati e nei parcheggi

1. Per il mercato il Comune si riserva il diritto di destinare apposite aree che sono soggette, in ogni tempo, alla sua più ampia ed insindacabile facoltà di modifica.
2. Per le installazioni dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, il Comune mette a disposizione le aree riportate nell'apposito elenco previsto dall'art 9 della legge 18.03.1968, n. 337. Per tali attività la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
3. Nell'assegnazione degli spazi, fatto salvo quanto previsto dai precedenti art. 4 - comma 6 e art. 13, si dovranno tener presenti le seguenti preferenze, che sono concesse, previo pagamento dei diritti relativi, ai:
 - a) negozianti aventi il proprio esercizio aperto sulle piazze e sulle vie, per le occupazioni realizzate di fronte allo stesso,
 - b) esercenti caffè, bar, trattorie, alberghi, birrerie e simili, che intendono occupare lo spazio davanti al loro esercizio o sotto i portici con dehors, vasi di fiori, cinte o altro;
 - c) meccanici e ciclisti per le occupazioni di spazi prospicienti i locali di lavoro.
4. L'ordine dei mercati sarà sempre sotto la diretta ed immediata vigilanza del Comando di Polizia Municipale, al quale spetterà perciò prendere provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero opportuni nel superiore interesse del pubblico e del commercio.
5. Nessuno potrà cedere ad altri, nè gratuitamente nè subaffittandola, l'area concessa in suo nome, nè usufruirla ad uno scopo diverso da quello per cui viene concessa.
6. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di legge, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa; si applicano altresì le disposizioni del regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti il commercio su aree pubbliche.

Capo 2 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 25 Agevolazioni

1. Le tariffe base del canone sono ridotte:

- a) del 40 % per le occupazioni temporanee ricorrenti, a partire dal 15° giorno e fino al 30° giorno, anche non continuativi, nel medesimo anno solare;
- b) di un ulteriore 50 % per le occupazioni temporanee ricorrenti, anche non continuativi, a partire dal 31° giorno;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 26 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ed altri Enti Pubblici per finalità politiche, istituzionali, di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni realizzate da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- d) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- e) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità
- f) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate.-

TITOLO IV ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 27 Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 28 Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI VIESTE VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento per difetto all'euro. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
2. Qualora l'ammontare del canone superi lire € 1.032,91, il Comune, su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di sei, con applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 10 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 2,58.

Articolo 29 Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 30 Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 5. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 31 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 103,29 ad € 1.032,91, con l'osservanza delle disposizioni di cui al del presente regolamento e in applicazione della legge 24 Novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 15 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 32 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento approvato con delibera consiliare n. 57 del 31.10.2002 , esecutiva, entra in vigore dal 01.01.2003.

Segue allegati:

- A;
- B più pianta planimetrica.-

Fattispecie di occupazione Temporanea	
Tipologia di occupazione	Coefficiente di moltiplicazione
Venditori ambulanti e produttori agricoli	0,5
Pubblici esercizi	0,5
Attività edilizia	0,5
Occupazioni ordinarie di suolo pubblico	1
Occupazioni dello spazio soprastante e sottostante	0,25
Attività culturali, sportive politiche.	0,2
Spettacoli viaggianti	0,2
Spettacolo circense	0,1
Tende e simili	0,3
Autovetture di uso privato	0,6

Le tariffe di seconda categoria sono pari al 65% di quelle della I^a

Le tariffe della terza categoria sono pari al 15% di quelle della I^a

Fattispecie di occupazione Permanente	
Tipologia di occupazione	Coefficiente di moltiplicazione
Chioschi, verande ristoranti, pubblici esercizi ed edicole	1
Vetrine	1
Occupazione ordinaria suolo comunale	1
Pali pubblicitari	0,60
Ballatoi, scalinate	0,50
Sottosuolo e soprassuolo	0,25
Passi carrabili	0,25
Tende fisse o retraibili	0,20
Passi di accesso ai distributori di carburante	0,20
Passi carrabili non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario	0,10

Le tariffe di seconda categoria sono pari al 65% di quelle della I^a

Le tariffe della terza categoria sono pari al 15% di quelle della I^a

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza all'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, il territorio del Comune di Vieste ai fini COSAP si suddivide in tre categorie.

"Nella I" categoria sono compresi:

1. Piazza Kennedy;
2. Rotonda Marina Piccola;
3. Piazza Vittorio Emanuele II;
4. Piazza della Libertà;
5. Via 5. Nobile;
6. Via Petrone;
7. Via Giannicola Spina;
8. Via Perrone;
9. Via Mazzini;
10. Via Cavour;
- il. Corso C. Battisti;
12. Viale Italia;
13. Via Madonna della Libera;
14. Viale XXIV Maggio;
15. Corso L. Fazzini;
16. Via Giovanni XXIII°
17. Via V. Veneto;
18. Lungomare Europa;
19. Via S. Maria di Merino;
20. Piazza Roma;
21. Via S. Naccarati;
22. Piazza Garibaldi;
23. Lungomare E. Mattei (fino all'Hotel Merinum compreso);
24. Piazza e Via Jenner;
25. Largo Manzoni;
26. Piazza S. Maria delle Grazie;
27. Piazzetta P. Pio da Petrelcina;
28. Piazzetta Principe di Napoli;
29. Via Duomo;
30. Via Vesta;
31. Largo Seggio;
32. Via Mafrolla;
33. Via Pola;
34. Corso Umberto I°;
35. Piazzetta Petrone;
36. Piazza Castello;
37. Via F.A. Nobile;
38. Via Federico II di Svevia."

"Nella II^ categoria sono comprese le restanti zone dell'abitato, nonché il territorio comunale delimitato a nord dalla località S. Lorenzo, a sud dalla località Pozzo Moretto e ad ovest dal cimitero comunale e, nel dettaglio, così come illustrato dalla piantina che si allega al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale;

"Nella III^ categoria è compreso il restante territorio comunale.-